

Si segnalano solo alcuni dati che appaiono di maggior rilievo. Per le entrate, le riscossioni di competenza hanno raggiunto i 4.441 mld, elevandosi di circa il 92% rispetto al 1998 mentre sono diminuite di circa il 44% quelle sui residui, attestatesi a 2.135 mld. Le riscossioni totali - 6.576 mld - sono aumentate sul 1998 del 7,47%. Questi risultati si collegano principalmente alla crescita delle entrate per tributi propri, 148% pari a 992 mld e per le quote fisse dei tributi erariali, 109% pari a 3.894 mld. Correlativamente, non sorprende l'andamento inverso dei residui attivi che crescono di oltre il 105% rispetto al dato 1998 per quelli provenienti da esercizi pregressi e diminuiscono di oltre il 45% per la competenza.

La situazione descritta appare connessa all'avvio della normalizzazione dei flussi finanziari provenienti dalla Stato prodottasi tra la fine del 1998 e il 1999.

Il maggior volume di entrate è fornito dalla devoluzione di tributi erariali - 81% -, seguono le entrate proprie con il 15% e i trasferimenti con il 4%.

Per le spese, gli impegni sui residui esprimono un incremento del 14,24% - 5.296 mld -, quelli di competenza crescono dell'1,6% - 6.856 mld.

I pagamenti sui residui sono stati 1.750 mld, leggermente in diminuzione, mentre sono cresciuti di oltre il 13% quelli di competenza - 4.799 mld.

Anche in questo caso i residui passivi finali seguono un andamento inverso rispetto ai pagamenti: crescono quelli pertinenti agli esercizi precedenti (23,17%, 3.546 mld) e diminuiscono quelli provenienti dalla competenza (-18,05%, 2.057 mld).

Le aree funzionali che richiamano i più elevati finanziamenti, che è possibile cogliere per diretta percezione per merito delle nuove classificazioni introdotte, in riferimento agli impegni e ai pagamenti di competenza sono:

- servizi sociali 30% circa - 1.711 mld; 36% - 1.381 mld; di cui sanità 21% circa, 26%, sicurezza sociale 7% circa, 9%.
- istruzione e formazione 18% - 1.023 mld; 23% circa - 864 mld;
- finanza locale 13% circa - 725 mld; 14% circa - 524 mld;
- politiche produttive 10% circa - 581 mld; 9% circa - 347 mld.

5. Nel limite dell'osservazione innanzi segnalata, l'apparato amministrativo della PAT esprime una buona vitalità che è possibile cogliere nella prontezza con la quale aderisce al processo di riforma amministrativa, pur con la riaffermazione di peculiari soluzioni.

Dal secondo semestre 1999 la distinzione di ruolo tra organi politici e dirigenti è pienamente operativa. Sui suoi esiti amministrativi, come su quelli derivanti dai nuovi moduli gestionali consentiti dalla ristrutturazione dei documenti contabili, la Corte attende una verifica ed una specifica autovalutazione da parte della PAT.

Il personale direttamente a carico del bilancio provinciale supera le 14 mila unità (3% della popolazione), delle quali circa il 57% è addetto alle scuole e alle attività di formazione. La spesa costituisce circa il 15% del totale delle uscite ed, in valore assoluto, raggiunge 866 mld

Anche per questa fondamentale risorsa la PAT dovrebbe impegnarsi a verificarne la piena utilizzazione ed assicurare prestazioni professionalmente qualificate e costantemente aggiornate all'evoluzione tecnologica.

La nutrita produzione normativa, in specie quella regolamentare, merita un'ultima osservazione. Apprezzati gli intenti di razionalizzazione dei testi presentati alla Corte nel corso del 1999, se ne segnalano comunque la sovrabbondanza del dettato normativo e il frequente verificarsi di ripetuti interventi nella stessa materia, entro brevi spazi di tempo. Una più attenta riflessione sulle realtà oggetto delle discipline da emanare e la adozione di formulazioni più asciutte e sintetiche farebbero accrescere la qualità del prodotto normativo e ne garantirebbero una più duratura rispondenza nel tempo.

6. Il percorso intrapreso, e nel quale la PAT avanza con convinta determinazione, per un sempre più incisivo riordinamento amministrativo, fa ritenere che l'esame del rendiconto 2000 possa essere occasione per sperimentare, sulla scorta della nuova struttura per funzioni obiettivo e centri di responsabilità, la costruzione di indicatori finanziari e di risultato (di prodotto e di "impatto").

Ovviamente, questo avanzamento è volto alla valutazione delle politiche derivanti dalle scelte compiute dal Consiglio provinciale sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia della gestione mediante la misurazione della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini.

La prospettiva resta collegata anche alla attenzione che gli organi politici della Provincia e la stessa Amministrazione vorranno dedicare a questo tema, che, per essere coltivato con serie possibilità di successo, presuppone un necessario lavoro di medio periodo per la costruzione di una adeguata base di informazioni statistiche economico-sociali e amministrative, nella quale è d'uopo siano in primo luogo impegnate le strutture provinciali.

1. NORME DI ATTUAZIONE

Sono stati emanati nel 1999 quattro decreti legislativi contenenti norme

di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il D.Lgs. n. 161 del 20 aprile 1999 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano.

Il D.Lgs. n. 212 del 14 giugno 1999 reca integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella Regione Trentino-Alto Adige. Il decreto dispone in materia di dotazioni organiche - magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati -; determina le competenze delle Sezioni di Trento e Bolzano in ordine al controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione, delle Province di Trento e Bolzano e degli organi dello Stato aventi sede nella regione; detta disposizioni relative alle spese per il personale e il funzionamento degli Uffici.

Il D.Lgs. n. 344 dell'8 settembre 1999 reca modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine.

Il D.Lgs. n. 463 del 11 novembre 1999 reca disposizioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e di produzione di energia elettrica. In particolare, modifica: a) il D.P.R. n. 115 del 20 gennaio 1973 che dispone il trasferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione (completamento del trasferimento del demanio idrico dello Stato con aggiornamento dei relativi elenchi descrittivi); b) il D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974 concernente l'utilizzazione delle acque pubbliche e le opere idrauliche (adeguamento delle disposizioni sul piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, derivazione di acque e rilascio del minimo deflusso, delega delle funzioni statali in materia di opere idrauliche, polizia idraulica, intavolazione e voltura catastale, concessioni di grandi derivazioni); c) il D.P.R. n. 235 del 26 marzo 1977 in materia di produzione e distribuzione di energia (trasferimento delle funzioni statali in materia di: concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, distribuzione dell'energia elettrica, impianti dell'ENEL; restano riservate allo Stato le funzioni relative alla programmazione ed alla ricerca).

2. PROFILI ISTITUZIONALI

2.1 Profili evolutivi dell'assetto istituzionale

Nei successivi paragrafi si dà conto delle innovazioni intervenute nell'ordinamento amministrativo della PAT ed, in particolare, dell'adesione che essa dimostra, che spesso è partecipazione attiva, al processo di riforma amministrativa che ha caratterizzato gli anni '90

Qui ci si sofferma in breve su alcuni altri aspetti costituiti da interventi normativi già realizzati o di prossima realizzazione.

2.1.1 La valenza istituzionale del patto di stabilità interno.

Anzitutto va richiamata l'attenzione sulla valenza ordinamentale delle disposizioni che hanno introdotto e disciplinato il cosiddetto patto di stabilità interno; articolo 28 della legge n. 448/1998 e 30 della legge n. 488/1999; articolo 10 della legge n. 133/1999 e c. lgs. n. 56/2000.

Queste norme chiamano le Regioni e gli Enti Locali, e quindi anche a PAT, ad essere attori codecisori nell'azione di governo della finanza pubblica, mediante un diretto coinvolgimento nella politica di ristrutturazione e riqualificazione della spesa, in primo luogo mediante la riduzione della spesa corrente.

Ciò determina incisivi tratti evolutivi della posizione delle autonomie territoriali nel contesto della finanza pubblica che hanno trovato un primo strumento di realizzazione, per l'appunto, nell'adozione del patto di stabilità interno. L'effetto di corresponsabilizzazione delle autonomie non rimane ristretto all'ambito finanziario, ma sottende un'evoluzione che sovrastandone gli aspetti pur rilevanti, attinge direttamente il livello costituzionale degli equilibri istituzionali della Repubblica¹

2.1.2 L'elezione diretta del Presidente della Provincia

Soluzioni fortemente incidenti sull'assetto istituzionale della comunità trentino alto adige recata la proposta di legge costituzionale concernente l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si trova in avanzata fase di discussione parlamentare, ma quasi esclusivamente a causa delle soluzioni da mettere a punto per l'elezione del Presidente, del Consiglio provinciale, della composizione della Giunta della Provincia di Trento in attesa dell'emanazione della prevista legge provinciale, ne ritarda l'approvazione.

Le più rilevanti innovazioni che dovrebbero essere apportate allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige sono costituite dalle seguenti:

- a) i presidenti della Giunta regionale e delle Giunte provinciali assumono il titolo,

¹ Per una più precisa ed argomentata illustrazione di questi concetti e delle loro basi giuridiche si veda: Corte dei conti SS.RR. delibera n.13 del 1°-12 giugno 2000 – Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 1998-1999.

rispettivamente, di Presidente della Regione e di Presidenti delle Province,

- b) misure per la tutela e la rappresentanza politica delle popolazioni ladine, mochena e cimbra;
- c) il Consiglio regionale è composto dai consiglieri eletti nei Consigli provinciali di Trento e Bolzano con la conseguente eliminazione della consultazione elettorale per il Consiglio regionale;
- d) nell'esercizio della funzione legislativa esclusiva i Consigli provinciali approvano a maggioranza assoluta la legge per la determinazione della forma di governo della Provincia per i seguenti aspetti:
 - modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori;
 - rapporti tra gli organi della Provincia;
 - presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia;
 - casi di ineleggibilità e incompatibilità;
 - iniziativa popolare legislativa e del referendum abrogativo, propositivo e consultivo;
- e) lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

2.1.3 L'equilibrio istituzionale Provincia-Comuni

Importante iniziativa legislativa della Giunta provinciale è l'approvazione del disegno di legge per la promozione delle autonomie, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il riordino della organizzazione della Provincia (novembre 1999).

I principali obiettivi dell'iniziativa riguardano la distribuzione delle funzioni tra Provincia e Comuni mediante l'individuazione del bacino territoriale ottimale per il loro esercizio efficiente ed efficace, le modalità di finanziamento nella prospettiva dell'affermazione del principio di coincidenza tra responsabilità nell'acquisizione delle entrate e nell'effettuazione delle spese.

Il perseguimento degli obiettivi indicati viene accompagnato dalla previsione delle coerenti misure organizzative per l'apparato amministrativo della PAT.

2.1.4 Rapporti tra legislazione della Repubblica e leggi delle Province autonome

Dell'importante sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 9-15 febbraio 2000, che ha definito alcuni giudizi, promossi principalmente dalle Province di Trento e Bolzano, riguardanti la più recente legislazione della Repubblica in materia di sanità, va evidenziato in questa sede un principio di ordine generale attinente i rapporti tra leggi della Repubblica sopravvenute e leggi provinciali.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la legislazione della Repubblica sopravvenuta opera nei confronti delle preesistenti leggi provinciali *unicamente* nei modi e con gli effetti previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale. Cioè, le leggi provinciali esistenti non vengono incise dalle leggi della Repubblica sopravvenute e restano quindi applicabili. Le leggi della Repubblica pongono invece l'obbligo per le Province autonome di adeguare la propria legislazione, in base alle previsioni dello statuto speciale e a seconda del tipo di competenza legislativa provinciale coinvolta, ai principi caratterizzati dalla qualità di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Solo a seguito del mancato adeguamento e della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della legislazione provinciale preesistente, le leggi della Repubblica sopravvenute potranno applicarsi anche negli ambiti territoriali delle Province Autonome nel vuoto creato dalla eliminazione di quelle provinciali.

2.2 L'ATTIVITA' LEGISLATIVA PROVINCIALE

Durante il 1999 sono state emanate 6 leggi provinciali rispetto alle 18 del 1998 e alle 14 del 1997.

Tre provvedimenti hanno riguardato normative finanziarie:

a) disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale 1999-2001 della PAT (legge finanziaria) LP 23 agosto 1999, n. 1); b) assestamento del bilancio di previsione 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001 (LP 23 agosto 1999, n. 2), c) misure collegate con l'assestamento approvate con LP 27 agosto 1999, n. 3.

Con LP 8 novembre 1999, n. 5 è stato approvato il rendiconto generale della PAT per

l'esercizio finanziario 1997, mentre il rendiconto relativo all'esercizio 1998 è stato approvato con LP 3 luglio 2000, n. 8.

La LP 30 agosto 1999, n. 4 è stata emanata, su iniziativa popolare, in attuazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche e di eguaglianza sostanziale, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Sono state individuate le minoranze linguistiche (le popolazioni ladine, mocheni e cimbri) e le rispettive determinazioni territoriali, istituendo un apposito servizio provinciale.

Più ampio il quadro delle innovazioni introdotte con la LP 13 dicembre 1999, n. 6, che promuove il consolidamento e la crescita del sistema economico, attraverso *aiuti finanziari* alle piccole e medie imprese e *interventi di sistema* volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo. Gli *aiuti finanziari*, da erogare in forma di contributi in conto capitale e contributi in conto canoni per operazioni di leasing, possono essere destinati agli investimenti fissi, alla promozione della ricerca e sviluppo, all'esportazione di prodotti delle imprese trentine e alla nuova imprenditorialità, nonché ad aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione in conformità alle disposizioni comunitarie. Gli *interventi di sistema* consistono nella promozione di varie iniziative di collaborazione con imprese, università e altri enti nel campo della ricerca o di studi (diffusione della ricerca scientifica, premi di specializzazione e di aggiornamento, progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità, azioni positive dirette ad eliminare le disparità uomo-donna), nella conclusione di accordi inerenti iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati e nella costituzione di fondi destinati alla promozione di nuove iniziative economiche, nell'acquisizione e apprestamento di aree e strutture per attività economiche. Inoltre, sono disciplinati i patti territoriali, rivolti ad attuare programmi di interventi caratterizzati da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile.

Nel corso dell'anno sono stati altresì emanati alcuni regolamenti.²

² D.P.G.P. 16 febbraio 1999, N. 1-118/Leg. - Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente "Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento".

D.P.G.P. 12 aprile 1999, N. 3-2/Leg. - Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia".

D.P.G.P. 18 maggio 1999, N. 4-3/Leg. - Modifiche al D.P.G.P. 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. concernente "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate").

D.P.G.P. 31 maggio 1999, N. 5-4/Leg. - Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia.

D.P.G.P. 2 giugno 1999, n. 6-5/Leg. - Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia".

D.P.G.P. 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. - Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3.

D.P.G.P. 14 giugno 1999, n. 8-7/Leg. - Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".

D.P.G.P. 12 luglio 1999, n. 9-8/Leg. - Regolamento recante "Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7".

D.P.G.P. 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg. - Regolamento concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. (Regolamento concernente costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)".

D.P.G.P. 27 settembre 1999, n. 11-10/Leg. - Modifiche al regolamento di contabilità della Provincia di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg. - Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.

D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. - Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche".

D.P.G.P. 25 ottobre 1999, n. 14-13/Leg. - Modifica del termine previsto dal comma 3 dell'art. 32 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia".

D.P.G.P. 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg. - Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi

2.3 INDIRIZZI PROGRAMMATICI

L'anno 1999 coincide con il primo anno della dodicesima legislatura. Per consentire la regolarità e la continuità dell'attività provinciale, la Giunta uscente aveva approvato, nell'autunno 1998, la manovra economico-finanziaria per il 1999, nel limite di un intervento puramente tecnico, lasciando al nuovo Esecutivo il compito di impostare e di definire la manovra programmatico-finanziaria.

La nuova Giunta, mediante l'approvazione dell'assestamento di bilancio, si è posta l'obiettivo di contenere la crescita della spesa corrente, entro uno spettro compreso tra l'1,55 e il 2%. La maggior parte della spesa di investimento è stata riservata alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture civili, quali la viabilità, l'edilizia e i trasporti.

E' stato introdotto un nuovo strumento di programmazione, chiamato patto territoriale, consistente in un accordo promosso da enti locali, dalla Provincia e da soggetti pubblici o privati, con lo scopo di attuare un programma di interventi per lo sviluppo locale ed ecosostenibile, consentendo così l'attuazione di un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali di livello subprovinciale.

Novità importante è l'approvazione del primo programma di gestione, che stabilisce le linee guida per le attività dei dirigenti, relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999, previsto dalla nuova normativa contabile. La programmazione settoriale è realizzata, in via ordinaria, per mezzo dei programmi di gestione, mentre gli investimenti pubblici e la spesa corrente sono individuati nell'ambito di piani pluriennali di settore e dai programmi annuali.

E' stato istituito l'Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale, con l'obiettivo di favorire il migliore raccordo del momento informativo, interpretativo e valutativo sulle dinamiche del sistema economico locale e della domanda sociale.

Con la legge collegata all'assestamento di bilancio 1999 è stato confermato, per gli anni 1999-2000, il blocco parziale del turn-over del personale e pertanto anche le assunzioni a tempo indeterminato nella Provincia e negli enti dalla stessa dipendenti non potranno superare la misura del 50% delle unità, che cesseranno dal servizio in tale biennio.

E' stato istituito il comitato per la gestione delle crisi aziendali, strumento mediante il quale, la Giunta provinciale intende intervenire tempestivamente nelle situazioni di crisi e prevenire le emergenze legate all'occupazione e al lavoro. E' stata anche stipulata la convenzione con il Ministero del lavoro, riguardante la destinazione alla Provincia delle risorse non impegnate dal Fondo per l'occupazione, nell'ambito dei lavori socialmente utili, per la realizzazione di misure di politica attiva di lavoro.

dell'articolo 54 della LP 3 aprile 1997, n. 7

D.P.G.P. 8 novembre 1999 n. 16-15/Leg - Regolamento concernente "Retifica dell'articolo 8 del regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg di data 14 ottobre 1998 recante disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria".

D.P.G.P. 25 novembre 1999 n. 17-16/Leg - Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale".

D.P.G.P. 29 novembre 1999 n. 18-17/Leg - LP 21 aprile 1987, n. 7 - "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle

In materia di finanza locale, è stata introdotta una nuova modalità di determinazione delle risorse da trasferire ai Comuni, costituita da un indice percentuale da applicare alle entrate provinciali. L'applicazione avverrà per il primo triennio degli anni 2000 secondo la percentuale del 22,1%.

Per le infrastrutture di protezione ambientale, sono state previste per gli interventi di depurazione 32,4 miliardi e 12,6 miliardi per le discariche. Al 31 dicembre 1999, risultano in funzione n. 70 depuratori (69 nel 1998), con una potenzialità complessiva pari a 1.160.470 abitanti equivalenti (1.137.470 nel 1998). La nuova Giunta provinciale si ripromette di superare la logica della discarica quale unica soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti.

La Provincia ha destinato alla gestione dei trasporti pubblici ed alla realizzazione di nuovi investimenti circa 60 miliardi. Nel corso dell'anno sono stati approvati gli schemi di accordo di programma con l'Atesina S.p.A. e la Ferrovia Trento-Malè per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e la realizzazione degli investimenti per il triennio 1999-2001. La spesa complessiva ha comportato un onere a carico del bilancio provinciale di 123,5 miliardi (89,3 miliardi per il 1998 con l'accordo precedente), di cui 67,7 per la gestione (61 miliardi nel 1998) e 55,8 per gli investimenti (28,3 l'anno scorso).

Nella viabilità, sono stati stanziati nell'anno 160 miliardi di lire. E' stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni di investimento per eliminare i nodi viabilistici ed è stato approvato il piano generale degli interventi per la viabilità 1999-2003, contemplando interventi per 2100 miliardi, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con il bilancio pluriennale 2000-2002. Vengono compresi interventi sulla grande viabilità statale e sulla viabilità provinciale, interventi per l'eliminazione dei passaggi a livello e per il completamento della viabilità dell'Interporto. Sono state utilizzate per la copertura di parte degli interventi le risorse resisi disponibili, a seguito della verifica del piano straordinario, mediante l'eliminazione di interventi privi dei necessari requisiti di realizzabilità e di indispensabilità. Nell'ambito degli interventi sulla grande viabilità statale e di quelli sulla viabilità provinciale sono state accantonate risorse da destinare ad interventi di messa in sicurezza, la cui individuazione è demandata al programma annuale di gestione.

All'edilizia sono stati destinati, nel 1999, 238,4 miliardi di lire, dei quali il 40,4% riservati all'edilizia pubblica. Per l'edilizia abitativa, il 26,9% delle risorse riservate alle nuove costruzioni e agli acquisti è rimasto inutilizzato, a causa della rinuncia di alcune cooperative alla realizzazione dei progetti presentati, mentre risulta buono l'utilizzo di quelle messe a disposizione per gli interventi di risanamento. Con l'aggiornamento del piano pluriennale 1997-99 per l'anno 1999, è stata prevista la realizzazione di 584 alloggi di edilizia abitativa pubblica mentre per l'edilizia agevolata sono stati previsti 1.485 nuovi alloggi e 1.632 recuperi di alloggi.

Nel settore della sicurezza sociale sono stati investiti complessivamente 78,9 miliardi (138,2 nel 1998), in gran parte destinati a finanziare interventi strutturali sulle case di riposo.

Il programma degli investimenti in campo sanitario è stato quantificato in 91,7 miliardi.

dei quali 70,7 miliardi come assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (realizzazione di interventi edilizi, acquisto di attrezzature sanitarie ed economiche), mentre i restanti 21 miliardi sono stati destinati agli interventi di edilizia sanitaria.

2.4 I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

L'attività amministrativa della Provincia è soggetta ai sensi della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e delle norme di attuazione alla duplice forma del controllo preventivo di legittimità e del controllo successivo sulla gestione. Il controllo di legittimità è assolto, dal 21 novembre 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 385 dd. 2 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 7 del D.P.R. 305 dd. 15 luglio 1988), esclusivamente sui regolamenti di cui all'art. 54 punti 1 e 2 dello statuto di autonomia, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Nel corso del 1999 sono pervenuti 19 atti, esclusivamente regolamenti e sono stati restituiti all'Amministrazione con rilievo istruttorio 7 atti.

Le questioni di maggior rilievo poste da alcuni regolamenti hanno riguardato:

- a) la disciplina in materia di lavori pubblici (L.P. 10 settembre 1993, n. 26);
- b) la disciplina in materia di istituzioni scolastiche (DPGP n. 12-11/leg del 18 ottobre 1999; DPGP n. 13-12/leg del 18 ottobre 1999;).

2.3.1 In ordine alla prima questione, il regolamento emanato modificava quello preesistente di attuazione della legge inerente i lavori pubblici (DPGP N. 12-10/Leg del 30 settembre 1994). Le modifiche e integrazioni si riferivano agli articoli riguardanti: i requisiti relativi ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi; la dichiarazione dei requisiti; i documenti; la verifica dei requisiti, le offerte anomale; i lavori della categoria prevalente subappaltabili e affidabili a cottimo. In merito a quest'ultimo aspetto, il regolamento prevedeva la percentuale del 30 per cento come quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti, in relazione all'art. 42 della LP 26/93. L'Ufficio di controllo della Corte ha chiesto chiarimenti in merito alle ragioni della mancata "diversificazione" della quota a seconda delle categorie ai sensi del citato art. 42. L'Amministrazione ha specificato che il legislatore provinciale ha optato per la previsione di un unico limite delle quote subappaltabili per ciascuna categoria di lavoro. Il legislatore nazionale, pur avendone facoltà, ha scelto di non diversificare le quote subappaltabili, in ragione, secondo l'Amministrazione provinciale, delle obiettive difficoltà operative che si sono riscontrate nella realtà degli appalti di lavori pubblici, dopo l'abbassamento al 30% del limite massimo della quota subappaltabile, difficoltà che inducono a non operare ulteriori riduzioni delle quote. Sulla base di tali precisazioni il regolamento è stato ammesso al visto e registrato.

2.3.2 La seconda questione ha interessato due regolamenti aventi ad oggetto il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione dell'autonomia. Essi sono

stati emanati a seguito del recepimento, a livello provinciale, della disciplina statale per il conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia scolastica agli istituti.

Il primo regolamento (DPGP n. 12-11/Leg del 18 ottobre 1999), concernente le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento, è presupposto per l'attribuzione, a tutte le scuole della personalità giuridica e della piena autonomia. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche è perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali finalizzati a permettere una programmazione territoriale diffusa ed autonoma dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio. L'ufficio di controllo ha osservato che il regolamento prevede un parametro compreso fra le 400 e le 900 unità, laddove l'art. 2, comma 2, del dpr n. 233/98 prevede che "per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione compresa tra 500 e 900 alunni". La risposta dell'Amministrazione ha chiarito che la scelta provinciale di differenziarsi rispetto al regolamento dello Stato è stata determinata "dalle condizioni ambientali e territoriali della provincia di Trento": la scelta rientra quindi in una valutazione autonoma propria del potere regolamentare che compete alla Provincia.

Il secondo regolamento (DPGP n. 13-12/Leg del 18 ottobre 1999) riguarda l'esercizio dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche ed individua le funzioni ad esse attribuite in attuazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. L'ufficio di controllo ha formulato un'osservazione mirante a ottenere chiarimenti sull'art. 2 volto a definire i contenuti e gli scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. La disciplina recata dalla disposizione sembrerebbe rientrare nella competenza legislativa e non nella potestà regolamentare. La Provincia nella replica ha sostenuto che la norma le consente di contemperare e raccordare i vari aspetti delle proprie competenze; pertanto deve ritenersi che l'art. 2 abbia un "mero intento ricognitivo" (comma 3). L'interpretazione della norma operata dalla Provincia è stata accolta dall'ufficio di controllo.

2.3.3 La Sezione di controllo con la deliberazione n. 2 del 26 gennaio 1999 ha provveduto alla individuazione di uno specifico programma di controllo successivo avente per oggetto le seguenti attività di gestione della Provincia.

Sono state approvate nell'anno sei relazioni conclusive, tra le quali, quelle riguardanti l'assegnazione di somme all'Ente "Parco paneveggio - Pale di San Martino" per far fronte alle spese di funzionamento e sulle spese per la Colonia infantile prov.le di Miralago in Riva del Garda, sono già state menzionate nella relazione dello scorso anno.

Con deliberazione n. 10/99 è stata approvata la relazione conclusiva dell'indagine sulle spese sostenute nel 1995-1996 relative al fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della Provincia Autonoma di Trento. L'analisi del fenomeno ha evidenziato una gestione non totalmente conforme a quanto stabilito dalla normativa, che prevedeva l'erogazione del fondo di produttività in ragione dei risultati raggiunti. E' emerso un notevole scarto tra i progetti programmati e quelli effettivamente realizzati, e la liquidazione del

fondo di produttività è avvenuta mediante criteri tendenti a premiare, in termini egualitari, la pluralità delle prestazioni svolte dal personale.

Con deliberazione n. 8/99 è stata approvata la relazione conclusiva sulla gestione relativa al contributo, in conto capitale, assegnato al Museo degli usi e costumi della gente trentina. L'esame delle finalità, dell'organizzazione del Museo e della gestione contabile, ha portato a valutare positivamente gli esiti delle attività

Con deliberazione n. 9/99 è stata approvata la relazione conclusiva dell'indagine sulla concessione del contributo per il funzionamento degli archivi. L'unico soggetto fruitore dei finanziamenti è stata l'Arcidiocesi di Trento, per la gestione dell'Archivio Diocesano Tridentino. Quantitativamente il fenomeno esaminato è risultato assai limitato, sul relativo capitolo le somme imputate erano infatti inferiori ai 100 milioni, con un andamento crescente nel triennio 1995/1997 per le spese concernenti l'ordinaria manutenzione del materiale documentario. Sono stati evidenziati ritardi, nella liquidazione dei saldi relativi alle agevolazioni 1994, 1995 e 1996, giustificati, dal Servizio Provinciale, con la carenza di personale.

La relazione sulle spese per il funzionamento del Commissariato usi civici è stata approvata con la deliberazione n. 11/99. Tali contributi sono erogati al 50% dalla Provincia di Trento, e per la restante metà, dalla Provincia di Bolzano. La gestione delle spese è stata affidata a tre Servizi provinciali con tutte le conseguenti sovrapposizioni ed interferenze. Successivamente alla deliberazione della Sezione, in data 26 gennaio 2000, la Giunta provinciale ha comunicato che è stato predisposto uno schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di usi civici", nel quale è stato previsto il trasferimento alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Commissario.

3. PROFILI FINANZIARI

3.1 IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Come si è già detto, anche la PAT è impegnata a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo gli accordi presi in sede comunitaria con il patto di stabilità e di crescita. E' noto, infatti, che il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 (l. n. 448/1998 art. 28) ha previsto il cosiddetto patto di stabilità interno che associa anche le Province autonome all'impegno di ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese ed il rapporto tra il debito ed il PIL. Ciò deve avvenire per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome secondo criteri e procedure definiti d'intesa con il Governo.

L'intesa non è stata tuttora formalizzata, pur avendo la Provincia fornito al Ministero del Tesoro gli esiti della rilevazione dei dati di cassa (incassi e pagamenti) relativi agli anni 1997-1999 e quelli previsionali per gli anni 2000-2001. Essi attestano una situazione in linea con le indicazioni del patto di stabilità considerando l'IRAP e l'IRPEF quali tributi propri al pari delle

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compartecipazioni ai tributi erariali, come può ricavarsi dalla seguente tabella.

Patto di stabilità interno - Art. 30 della Legge n. 488 del 1999				
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
SALDO DI CASSA ANNUALE				
Dati di consuntivo				
		(in milioni di lire)		
VOCI		A TUTTO IL		
		1998	1999	2000
BILANCIO PAT				
ENTRATE				
1	Entrate finali (riscossioni totali)	5.405.768	5.401.515	5.736.730
<i>a detrarre:</i>				
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato	87.048	56.703	165.503
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.	58.817	109.598	14.685
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti partecipanti al patto	94.220	70.428	94.786
5	- Proventi dismissione di beni immobiliari e finanziari	-	-	-
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato	7.540	5.362	-
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.	-	-	-
	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti partecipanti al			
8	patto			-
9	- Riscossione crediti	4.467	2.618	32.068
10	- Entrate con carattere di eccezionalità			
11	- I.R.A.P.	-	-	-
12	- Addizionale IRPEF	-	-	-
	- Contributi sanitari pregressi (inclusi nelle entrate			
13	tributarie)	116.710		
14	Totale entrate nette (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)	5.036.966	5.156.806	5.429.688
SPESE				
15	Spese correnti (pagamenti totali)	3.439.546	3.405.753	3.507.926
<i>a detrarre:</i>				
16	- Interessi passivi	8.134	4.544	4.680
	- Spese correnti sostenute in base a trasferimenti con			
	vincolo di destinazione da Stato, UE ed Enti partecipanti			
17	al patto	153.037	180.026	109.471
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	18.961	34.486	29.326
19	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.	924.012	1.085.100	1.139.235
20	- Spese con carattere di eccezionalità			-
21	Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)	2.335.402	2.101.597	2.225.214
22	SALDO BILANCIO PAT (14-21)	2.701.564	3.055.209	3.204.474
AZIENDA SANITARIA LOCALE				
ENTRATE				
23	Tickets ed entrate proprie diverse	52.536	51.567	58.428
24	Redditi e proventi patrimoniali	-	3	-
25	Risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-
26	Totale entrate nette (23+24+25)	52.536	51.570	58.428
SPESE				
27	Spese correnti	930.865	1.121.559	1.220.000
<i>a detrarre:</i>				
28	- Interessi passivi	70	-	10
29	- Acquisiti di prestazioni da altre aziende sanitarie	-	2.660	-
30	Totale spese nette (27-28-29)	930.795	1.118.899	1.219.990
31	SALDO A.S.L. (26-30)	- 878.259	- 1.067.329	- 1.161.562
41	SALDO FINANZIARIO CONSOLIDATO (22+31)	1.823.305	1.987.880	2.042.912
42= 41-(41*3,6%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 1999		1.757.666	
43= 1,1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 1999		47.984	
43=41*3%	INTERVENTO CORRETTIVO ALTERNATIVO		52.730	
44= 42+43	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 1999		1.805.650	
45= 44-(44*3%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 2000			L. 1.751.481
46= 1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 2000			45.228
47= 45+46	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 2000			L. 1.796.708

Sulla base del presupposto che la PAT deve concorrere al risanamento finanziario, migliorando il saldo tendenziale consolidato (comprensivo, cioè del saldo dell'azienda sanitaria locale) per il 1999 (se tale saldo è negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se è positivo, deve essere aumentato dall'intervento correttivo), dai dati esposti, nella tabella si ricava che il saldo effettivo (avanzo) è passato da lire 1.823.305 nel 1998 a lire 1.987.880 nel 1999, con un surplus positivo rispetto al saldo programmatico di 164.575.

La PAT in virtù della potestà legislativa concorrente in materia di finanza locale, secondo quanto stabilito dal comma 15 dell'art. 28 della legge n. 448/98, ha sottoscritto con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 1999, siglato in data 23 aprile 1999, un impegno programmatico di adesione al Patto di stabilità interno.

Conseguentemente l'art. 26, comma 1, della LP n. 3/99, ha previsto la sottoscrizione di un Patto di stabilità provinciale, per la durata della legislatura, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese.

La disciplina del Patto di stabilità a livello locale, oltre a ribadire il coinvolgimento anche dei Comuni trentini nel processo di risanamento della finanza pubblica, risponde all'obiettivo di richiamare gli stessi al rispetto delle finalità previste dalla programmazione economico-finanziaria provinciale.

Sulla base di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo - secondo il quale la Giunta provinciale stabilisce, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale ed individua gli indicatori atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi - la proposta di disciplina è stata sottoposta alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni, che in data 5 novembre 1999, ha espresso parere favorevole.

3.2 BILANCIO DI PREVISIONE, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI

La riforma della contabilità e degli strumenti finanziari, attuata con l'approvazione della LP 23 febbraio 1998, n. 3, che ha revisionato la legge provinciale di contabilità (LP n. 7/79) e ha recepito nell'ordinamento provinciale i principi innovativi contenuti, in materia di bilancio dello Stato, nella L. 3 aprile 1997, n. 94, ha avuto operatività nel bilancio di previsione 1999 e biennale 1999-2001, caratterizzato da una nuova struttura e da nuove classificazioni. Il regolamento di contabilità, approvato con DPGP n. 16-88/Leg. di data 21 luglio 1998, e successive modifiche, contiene le specificazioni operative per la gestione del nuovo bilancio.

Il bilancio di previsione, viene presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale, unitamente a due relazioni. La relazione di accompagnamento contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa; la relazione programmatica specifica gli elementi di raccordo tra il quadro programmatico di riferimento e le scelte finanziarie, nonché gli obiettivi che si intendono perseguire e le conseguenti azioni da porre in

essere, individuati entrambi per i principali settori o aree di intervento.

Il bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale è articolato non più per capitoli, bensì su aggregazioni più organiche e funzionali, le unità previsionali di base, che assicurano l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la gestione delle risorse. Le entrate sono suddivise in macro-aree, in relazione alla fonte ed al grado di autonomia delle risorse, successivamente ripartite in aree omogenee, in relazione alla natura economica delle medesime e poi ulteriormente in unità previsionali di base. Le spese vengono suddivise in funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Le funzioni-obiettivo sono, a loro volta, ripartite in aree omogenee, in relazione all'articolazione delle competenze istituzionali della Provincia e poi ulteriormente in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la gestione.

Le previsioni delle entrate e delle spese sono redatte solo in termini di competenza, come indicato al comma 2 dell'art. 12 della LP n. 7/79 modificata. Secondo il comma 3 dello stesso articolo, il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento sono fissati da un apposito articolo della legge di bilancio, escludendo dai volumi complessivi, i movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria. La Giunta provinciale può disporre variazioni in misura non superiore alle maggiori riscossioni intervenute.

Sono affiancati al bilancio giuridico altri strumenti operativi, quali: il documento tecnico, elaborato per capitoli/articoli e caposaldo della gestione amministrativo-finanziaria, ed il preventivo di cassa, contenente i budget di cassa assegnati ai soggetti decisori della spesa, approvato con delibera della Giunta.

I criteri e limiti per le previsioni di cassa relative alle diverse ripartizioni del documento tecnico sono definiti dall'articolo 4 del regolamento di contabilità. Secondo tale articolo, il preventivo di cassa è articolato per centri di responsabilità e contiene un fondo di riserva. Le relative modalità di gestione sono specificate nel provvedimento di approvazione del preventivo medesimo, tenendo conto dei criteri e limiti definiti nel regolamento.

La corrispondenza tra titoli e nuova classificazione è data, per le spese, dal fatto che per ogni funzione-obiettivo, nonché area omogenea, sono individuate distintamente, le spese correnti, le spese in conto capitale e le spese per rimborso prestiti. Riguardo alle entrate, i titoli le raggruppano come segue:

Titolo I = ENTRATE PROPRIE (macroarea) ad eccezione dell'area omogenea Entrate patrimoniali + ENTRATE DERIVANTI DA DEVOLUZIONI DI TRIBUTI ERARIALI (macroarea)

Titolo II = ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (macroarea)

Titolo III = ENTRATE PATRIMONIALI (area omogenea Entrate proprie) - Alienazione di beni patrimoniali (unità previsionale di base), includendo il cap. 12505 "Entrate derivanti dai

rientri sui mutui concessi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero della Provincia"- Rimborsio di crediti (unità previsionale di base) includendo il cap. 12630 "Entrate derivanti da corrispettivi e rimborsi per l'alienazione o per la concessione del diritto di superficie sulle aree per impianti produttivi".

Titolo IV = Alienazione di beni patrimoniali (unità previsionale di base) escluso cap. 12505 + Rimborsio di crediti (unità previsionale di base) escluso cap. 12630.

Titolo V = ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI (macroarea)

3.2.1 La LP 6 novembre 1998 n. 13 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 (legge finanziaria) ha un contenuto estremamente essenziale in coerenza con la contingenza politica di fine legislatura: essa si limita ad assicurare, a titolo di anticipazione, le risorse per la finanza locale ed apporta alcune variazioni alle autorizzazioni di spesa e misure di raccordo, a seguito della nuova struttura adottata per il bilancio, tra i bilanci 1998 e 1999.

Il bilancio per l'esercizio finanziario 1999, è stato approvato con legge provinciale 6 novembre 1998, n. 14. Esso presenta un carattere di bilancio "tecnico" - come già detto -, in quanto è stato redatto, dalla Giunta uscente, per provvedere agli oneri indispensabili per assicurare la continuità delle gestioni pubbliche e la mera prosecuzione dei programmi di investimento, già attivati ai sensi della legislazione vigente. La relazione programmatica, non è stata predisposta.

Con la LP 23 agosto 1999, n. 2, è stato approvato l'assestamento di bilancio, caratterizzato da risorse pari a circa 258 miliardi, a fronte dei 199 miliardi della manovra di assestamento del 1998. Esso si è configurato come una verifica sulla programmazione degli interventi e dei progetti pregressi.

Nel corso dell'esercizio 1999 sono state apportate ulteriori variazioni agli stanziamenti di competenza, come previsto all'art. 27 della lp 7/79.

I due prospetti che seguono, evidenziano separatamente, per le entrate (macroaree/aree omogenee -Tab. 1) e, successivamente, per le spese (funzioni-obiettivo - Tab. 2), le previsioni iniziali e le previsioni finali di competenza, escludendo l'avanzo di consuntivo e le partite di giro. Se ne ricavano la percentuale di variazione (% V) e quella riferita, solo per le previsioni finali, all'incidenza di ciascuna voce in relazione al totale (% I). Gli importi sono espressi in miliardi.